



REGOLAMENTO OPERATIVO

COMPETIZIONI SOCIAL DANCE

PREMESSO

La FIBES, oltre a promuovere, curare ed organizzare, dal 1985, tutti i balli di coppia, dai principianti alle classi superiori, ha promosso e creato la Social Dance (Balli di Gruppo), in Italia, con registrazione ufficiale della FISDA “Federazione Italiana Social Dance”. Il Ballo o Danza (quale sinonimo) è un’attività ludico-motoria, di arricchimento culturale, di alta socializzazione, di scambi culturali e di grande efficienza psico-fisica. Il ballo, per le sue caratteristiche espressive, è un’attività di spettacolo dilettantistico. Pertanto, nel ballo non può esistere vincitore o perdente, i premi vengono assegnati a tutti i partecipanti attraverso una graduatoria che scaturisce dalle sensazioni stimulate dai singoli gruppi che si esibiscono. Il CONI ha riconosciuto, giustamente, il Ballo a tutti i livelli, solo ai fini dilettantistici o meglio attività sportiva senza fini e scopi di lucro.

REGOLAMENTO

Art. 1 - Per competizioni si intendono: Campionati, gare, festival e manifestazioni di social dance organizzate dalla FIBES-FISDA-CSEN o con nulla osta federale.

Art. 2 - Le competizioni si svolgono con l’esibizione di singoli gruppi di ballo, distinti per classi di esperienza, categorie di ballo e classi di età.

Art. 3 - Le classi di età per le esibizioni sono identificate in: 3/5 – 6/10 – 11/13 – 14/16 – 17/25 – 26/36 – 37/45 ed oltre.

Art. 4 - Le classi di esperienza per le esibizioni sono identificate in:

- Classe A gruppi che ballano da un anno
- Classe B gruppi che ballano da almeno due anni
- Classe C gruppi per esibizioni speciali con pluriennale esperienza.

Art. 5 - Le categorie di balli sono identificati in:
Latino-americani, Moderni, mixati (latino-moderno), Caraibici, Folcloristici, Contemporanei, Popolari ecc. In ogni modo sono ammessi tutti i tipi di ballo di gruppo.

Art. 6 - Il gruppo di ballo deve essere costituito da non meno di otto atleti appartenenti ad una delle classi di età di cui all’Art. 3. Sono comunque ammessi all’esibizione, gruppi di



FIBES – FISDA – CSEN

Federazione Italiana Ballo Spettacolo

Federazione Italiana Social Dance

Centro Sportivo Educativo Nazionale

Ente Nazionale riconosciuto dal Ministero degli Interni e dal CONI

ballo costituiti da non meno di otto atleti in cui possono essere presenti al più il 30% di atleti non appartenenti alla classe per la quale il gruppo si esibisce: La partecipazione con un numero di Atleti inferiore ad otto viene considerata solo esibizione.

Art. 7 - Ogni gruppo dovrà avere un capogruppo con un numero attaccato alle spalle.

Art. 8 - I gruppi possono esibirsi in uno due o tre balli su musiche diverse, Art. 5.

Art. 9 - Il Maestro può ballare in tutti i suoi gruppi e può essere utilizzato quale Giudice di gara se abilitato presso organismi riconosciuti dalla FIBES-FISDA-CSEN.

Art. 10 - Ogni atleta partecipante deve essere in regola con la copertura assicurativa, personale ed obbligatoria per l'anno in corso. L'organizzazione declina ogni responsabilità in merito per eventuali inadempienze.

Art. 11 - Le esibizioni dovranno avere una durata massima di 4 minuti; le basi musicali delle stesse, si debbono consegnare all'Operatore, quando si viene avvisati di prepararsi. Alle manifestazioni si può partecipare anche solo per esibizione.

Art. 12 - L'assegnazione dei premi avverrà con voto palese, in modo insindacabile, attraverso una commissione arbitrale, composta da tre a cinque esperti, i quali, non dovranno avere gruppi in pista. Il Maestro non può giudicare i propri allievi e ne essere utilizzato come giudice se si esibisce nella manifestazione in atto.

Art. 13 - I gruppi verranno premiati per classe di esperienza, categoria di ballo eseguito e classe di età.

Art. 14 - La votazione, sia per i balli che per le coreografie, sarà espressa a giudizio del Direttore di gara, che può essere eseguita per gruppi oppure a fine esecuzione di categoria.

Art. 15 - I gruppi si esibiranno per classe d'età, dai più piccoli ai più grandi.

Art. 16 - I premi, assegnati, dovranno essere ritirati dal capogruppo accompagnato dal Maestro o Maestra. Tutti i partecipanti riceveranno un premio personale, e/o un attestato di merito per la "Scuola" o Associazione di appartenenza.

Art. 17 - Alle manifestazioni si può partecipare vestiti come meglio si crede e si possono eseguire tutti i tipi di balli, purché di gruppo e si possono effettuare anche solo esibizioni.

Art. 18 - I maestri non utilizzati come giudici di gara non possono sostare nell'area dello staff tecnico e ne avvicinarsi ai tavoli della giuria o dei verbalizzatori e nemmeno colloquiare con gli stessi a pena di squalifica dei propri gruppi in gara.

Art. 19 - Il maestro non può chiedere al giudice il motivo della propria espressione di voto.



FIBES – FISDA – CSEN

Federazione Italiana Ballo Spettacolo

Federazione Italiana Social Dance

Centro Sportivo Educativo Nazionale

Ente Nazionale riconosciuto dal Ministero degli Interni e dal CONI

- Art. 20 - Chiarimenti ed informazioni attinenti i gruppi in gara possono essere chiesti solo al Direttore di gara, dal maestro interessato o dal Presidente dell'Associazione di appartenenza.
- Art. 21 - Atteggiamenti scorretti, provocatori ed istigativi che in qualsiasi modo potrebbero compromettere il buon svolgimento ed esito della manifestazione in atto, determinano l'espulsione del gruppo o gruppi di appartenenza in uno con il maestro ed associazione.
- Art. 22 - In pista è consentito suggerire il tempo musicale, le sequenze e la coreografia solo ed esclusivamente agli atleti dai 3 ai 5 anni.
- Art. 23 - La FIBES-FISDA-CSEN organizza i Campionati Nazionali federali, coppie e gruppi ed il Campionato Nazionale Scuola Statali e non Statali; tutti gli altri eventi possono essere organizzati, sul territorio Nazionale, dalle Associazioni affiliate, con regolare nullaosta e nel rispetto assoluto di questo regolamento e regolamento di attuazione.
- Art. 24 - Ai Campionati, gare, festival e manifestazioni, possono liberamente partecipare tutte le associazioni e scuole di ballo del Territorio Nazionale purché regolarmente affiliate ad un Ente riconosciuto dagli Organi dello Stato.
- Art. 25 - Alle gare e Campionati studenteschi possono liberamente partecipare anche associazioni esterne alle Scuole Pubbliche purché siano regolarmente affiliate, anche presso altri Enti o Organismi riconosciuti dagli Organi dello Stato Italiano.
- Art. 26 - Questo regolamento deve essere integralmente accettato e rispettato da tutti i partecipanti alle manifestazioni e da tutti coloro che organizzano manifestazioni con nullaosta federale ed è vietato apportare modifiche o variazioni senza autorizzazioni.

La FIBES-FISDA-CSEN è libera di apportare modifiche al presente regolamento per il miglior svolgimento delle manifestazioni.

Il Presidente Nazionale